Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 luglio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 2 febbraio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 62

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MEGLIOLI Dino fu Onorato, nato a Castelnovo Monti il 7 agosto 1922, partigiano combattente. — Comandante di distaccamento, durante un improvviso attacco di preponderanti forze nemiche, cercava di fronteggiare da solo l'avanzata per dar modo ai propri uomini di sfuggire a sicuro massacro. Ferito e catturato nell'impari lotta, sopportava le più crudeli sevizie senza lasciarsi sfuggire alcuna rivelazione. Condannato alla pena capitale affrontava la morte eroicamente. - Reggio Emilia, 15 settembre 1944.

(4577)

Decreto presidenziale 6 febbraio 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
registro n. 2 Presidenza, foglio n. 68

E' concessa la seguente decorazione al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GHISLANZONI Mario Oreste, nato a Domaso (Como) il 26 marzo 1921, partigiano combattente. — Ferito nel corso di una azione, continuava a tener testa ad un gruppo di nemici invitando i commilitoni che gli erano accanto a sfuggire all'inevitabile accerchiamento. Catturato, sopportava le più crudeli sevizie senza fare la benchè minima rivelazione compromettente per la Resistenza. Il nemico, inferocito, lo uccideva barbaramente. — Monti di Varcana, 13 ottobre 1944.

(4613)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 5 giugno 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1964
registro n. 51 Difesa-Esercito, foglio n. 121

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BANDIERA DELL'ARMA DEI CARABINIERI per il I battaglione CC. paracadutisti. — Battaglione carabinieri paracadutisti, avuto il delicato compito di proteggere unità in movimento su nuove posizioni, sosteneva per una intera giornata ripetuti attacchi di soverchianti forze corazzate nemiche, appoggiate da fanteria ed artiglieria. Nell'impari cruenta lotta, svolta con estremo ardimento, riusciva a contenere l'impeto dell'avversario, al quale distruggeva con aspra azione ravvicinata, numerosi mezzi blindati e corazzati. Sgangiatosi dal nemico con ardita manovra notturna, trovata sbarrata la via di ripiegamento da munite posizioni avversarie, si lanciava eroicamente all'attacco e, dopo violenta epica mischia in cui subiva ingenti perdite, si apriva un varco, ricongiungendosi alle proprie forze. — Bivio di Elnet el Asel (Gebel Cirenaico) - Bivio di Lamluda (Via Balbia) 19 dicembre 1941.

(4898)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1964, n. 465.
Ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della già denominata « laurea in chimica e farmacia », sono altresì ammessi i laureati in farmacia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 21 giugno 1964, n. 466.
Modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale sanitario, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indipendentemente dal limite di età, anche i sanitari di ruolo presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che rivestano, con almeno tre anni di anzianità nel ruolo, la qualifica di sovrintendente sanitario, di direttore, di vice direttore o di ispettore sanitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 21 giugno 1964, n. 467.
Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, ed integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1604, è estesa al periodo dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1966.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 6 e 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge, l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, e l'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1604, sono abrogati. L'articolo 49 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è sostituito dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 2.

Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonchè da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica, iscritte alla data del 1° gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1948, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità possono essere concessi i benefici nella misura, condizione e modalità di cui alle presenti disposizioni.

Per avere titolo ai benefici previste dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1966 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso della nave di nuova costruzione scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa.

Qualora la stazza lorda delle navi di nuova costruzione sia superiore al 75 per cento della stazza lorda del naviglio da demolire, il contributo sarà limitato al 75 per cento del tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello della nave effettivamente costruita.

Art. 4.

Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire

e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo della nave di nuova costruzione il nome del cantiere costruttore nonchè l'epoca presunta di inizio dei lavori della nave di nuova costruzione.

Ai fini del calcolo del contributo devono altresì indicare la stazza lorda ed il peso della nave di nuova costruzione scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa.

Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purchè documentate e redatte a norma del comma precedente.

L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 6 previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2 nonchè dagli articoli 51 e 52 della legge 24 luglio 1959 n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente legge.

Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è concesso anche se la nave di nuova costruzione che deve sostituire il naviglio da demolirsi si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purchè l'atto di acquisto sia posteriore alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo.

Art. 5.

Alle nuove costruzioni previste dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

I benefici previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili con quelli eventualmente spettanti agli aventi diritto in base agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modificazioni.

Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 6.

Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966.

I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.

Art. 7.

All'onere di lire 2,5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — SPAGNOLLI — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 giugno 1964, n. 468.
Modifica all'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, relativo alla composizione della Commissione consultiva in materia di revisione prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, è sostituito dal seguente:

« E' chiamato a far parte della Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle citate Associazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1964, n. 469.

Autorizzazione a cedere al comune di Padova il locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « caserma Gattamelata » a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « palazzo Camerini » nonchè contro rinunzia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « caserma Martin Vittorio » (ex collegio Pratense), immobili, questi ultimi, siti anch'essi in detta città.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione al comune di Padova del locale compendio patrimoniale dello Stato costituente la « caserma Gattamelata » sita in piazza degli Eremitani, a titolo di permuta alla pari con l'immobile di proprietà comunale denominato « palazzo Camerini » sito in via Altinate nonchè contro rinuncia da parte del citato Ente ad ogni e qualsiasi diritto nei riguardi dell'immobile denominato « caserma Martin Vittorio » (ex collegio Pratense) posto in via Casarotti.

Le modificazioni edilizie che il comune di Padova intende apportare al suddetto compendio patrimoniale debbono essere preliminarmente approvate dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda la tutela storico-artistica del complesso, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 28 giugno 1964, n. 470.

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

ENTRATA

a) *in aumento*:

Capitolo n. 97. — Imposta di consumo dei tabacchi, ecc.	L.	13.000.000.000

b) *in diminuzione*:

Capitolo n. 23. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	11.500.000.000

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

in aumento:

Capitolo n. 412. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	L.	1.500.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

a) *in aumento*:

Capitolo n. 35. — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. . . .	L.	6.300.000.000
Capitolo n. 37. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	1.200.000.000
Capitolo n. 61. — Spesa straordinaria per la nuova costruzione di edifici, impianti, ecc.	»	4.000.000 000
	L.	11.500.000 000

b) *in diminuzione*:

Capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc. . . .	L.	11.500.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 471.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Angelo Custode, in frazione Garofalo del comune di Savignano sul Panaro (Modena).

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 25 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 23 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Angelo Custode, in frazione Garofalo del comune di Savignano sul Panaro (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 472.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Cailina del comune di Villa Carcina (Brescia).

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 15 febbraio 1963, integrato con dichiarazione del 17 agosto 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Cailina del comune di Villa Carcina (Brescia), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 473.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma ed indipendente della Madonna della Cona, in contrada omonima del comune di Teramo.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 2 luglio 1962, integrato con altro decreto del 21 agosto 1963 e con due dichiarazioni entrambe del 1° settembre 1963, relativo alla erezione della Cappellania curata autonoma ed indipendente della Madonna della Cona, in contrada omonima del comune di Teramo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 474.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma ed indipendente di San Pietro Apostolo, in frazione Basciancella del comune di Colledara (Teramo).

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 13 novembre 1962, integrato con altro decreto del 21 agosto 1963 e con due dichiarazioni entrambe del 1° settembre 1963, relativo alla erezione della Cappellania curata autonoma ed indipendente di San Pietro Apostolo, in frazione Basciancella del comune di Colledara (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 475.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma di San Michele Arcangelo, in contrada Sant'Angelo del comune di Bellante (Teramo).

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 21 agosto 1962, integrato con altro decreto della stessa data e con due dichiarazioni entrambe del 1° settembre 1963, relativo alla erezione della Cappellania curata autonoma di San Michele Arcangelo, in contrada Sant'Angelo del comune di Bellante (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1964.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1960, n. 806;

Visto il proprio decreto in data 13 maggio 1961, concernente la nomina del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto per il triennio 1961-1963;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto Collegio;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto, per il triennio 1964-1966, è composto come segue:

Gallo dott. Giuseppe, revisore effettivo, con funzioni di presidente e Leuzzi dott. Giuseppe, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio:

Ricci dott. Emilio, revisore effettivo, e Marinelli dott. Enrico, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Lucarella dott. Franco, revisore effettivo, e Stefanelli dott. Mario, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto determinerà le indennità spettanti ai componenti del predetto Collegio dei revisori.

Roma, addì 26 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 4 *giugno 1964*.

Scioglimento degli organi dell'Aereo Club d'Italia e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordinamento dell'Aero Club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1957, n. 1438, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente predetto;

Ritenuto che — a seguito dell'esito degli accertamenti effettuati da apposita Commissione nominata dall'assemblea dell'Aero Club d'Italia, relativamente ad irregolarità verificatesi in sede di attribuzione dei voti di cui all'art. 22 dello statuto ai fini delle elezioni di cui all'art. 19, punto 1) — il Collegio dei revisori dei conti, nell'adunanza del 15 maggio 1964, riscontrata « una carenza degli Organi federali di cui si sia accertata la legittima elezione », ha ritenuto che « l'ente stesso non è nelle condizioni di regolarmente sopperire ai compiti che dallo statuto gli derivano »;

Considerato che le irregolarità riscontrate, e in specie quelle concernenti la duplice iscrizione di un socio nell'elenco di un medesimo Aero Club, hanno avuto rilevanza sull'attribuizione dei voti anzidetti;

Considerato, altresì, che i consiglieri federali, nella riunione del Consiglio federale del 17 maggio 1964, hanno rassegnato le loro dimissioni;

Considerato, infine, che la struttura ed il funzionamento degli organi sociali dell'Aero Club d'Italia si appalesano non pienamente adeguati ai compiti attribuiti all'ente, che vanno assumendo sempre maggiore vastità e importanza anche in campo internazionale;

Atteso che, per il verificarsi delle situazioni particolari sopra indicate, è risultata compromessa l'attività dell'ente, anche nei suoi rapporti con gli Aero Clubs locali e che, di conseguenza, si rende necessario, ai fini del completo adempimento delle finalità di preminente interesse pubblico cui l'ente è preposto, accentrare temporaneamente in unico organo a carattere straordinario i poteri demandati agli organi dell'Aero Club d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, gli organi dell'Aero Club d'Italia, previsti dall'art. 16 dello statuto dell'ente medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1957, n. 1438, sono sciolti, ed è nominato un commissario straordinario nella persona del dott. Franco Palma.

Art. 2.

Entro il termine massimo di un anno, il commissario straordinario provvederà al riordinamento dell'ente, con potere di adottare e sottoporre all'approvazione governativa le modifiche statutarie necessarie per la migliore funzionalità dell'ente.

Provvederà, nello stesso termine, alle nuove elezioni per la ricostituzione degli organi sociali al fine di ripristinare la gestione ordinaria.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(5198)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Nomina del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, ed in particolare l'art. 19 dello statuto medesimo, concernente la composizione e la nomina del Collegio sindacale dell'Istituto anzidetto;

Visti i processi verbali — rimessi dall'Istituto succitato con nota n. 11150/VS dell'11 marzo 1964 — relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 23 e 24 febbraio 1964, per la designazione dei membri del Collegio sindacale di cui alla lettera *d*) del predetto art. 19;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Paroli avv. Augusto, presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Santa Maria dott. Luigi, sindaco effettivo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonuglia dott. Fernando, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sgroi Aldo e Giacchero Giulio, sindaci effettivi, designati, mediante elezione, in rappresentanza dei giornalisti professionisti;

Indrio Ugo e Longhi Ugo, sindaci supplenti, designati, mediante elezione, in rappresentanza dei giornalisti professionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(5237)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1964.

Designazione dell'Istituto di credito incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1964-1966 e determinazione dell'aggio per l'anno 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1964-1966 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione della imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica a norma del citato regio decreto-legge e di stabilire l'aggio dovuto per il corrente anno 1964, sull'importo delle riscossioni;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca nazionale del lavoro che per gli anni dal 1939 al 1963 ha svolto tale servizio di riscossione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata per il triennio 1964-1966 di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica nei quali è applicabile.

L'aggio sull'importo delle riscossioni è stabilito per l'anno 1964 nella misura del 7,50 % (sette e cinquanta per cento).

Roma, addì 23 giugno 1964

Il Ministro per le finanze
Tremelloni

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
Corona

(5234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1964, il comune di Acireale (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 398.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5362)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Raffaele Puppini, nato a Bologna il 5 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 5 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5218)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo fra ferrovieri dello Stato, con sede in Reggio Calabria, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1964, il rag. Tullio Spinellà è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo fra i ferrovieri dello Stato, con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del sig. Antonio Caridi, dimissionario.

(5245)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Brescia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brescia colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bedizzole, Borgo Satollo, Botticino, Calcinato, Calvagese della Riviera (sezioni Corzago e Calvagese), Capriano del Colle, Castegnato, Castenedolo, Gazzago San Martino, Coccaglio, Cavardo (sezione Soprarocco), Mazzano (cens. Mazzano e cens. Ciliverghe), Moniga del Lago, Muscoline, Nuvolento, Ospitaletto, Padenghe, Palazzolo sull'Oglio, Prevalle (sezioni Goglione Sopra e Goglione Sotto), Puegnago (sezioni Puegnago e Raffa), Rezzato (cens. Rezzato e cens. Virle Treponti), Roncadelle, Rovato, Salò (sezione Campoverde), Nuvolera, San Felice del Benaco (sezioni San Felice di Scovolo e Portese), Serle.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5270)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Cuneo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 12 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, numero 739, le zone agrarie della provincia di Cuneo colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bene Vagienna, Fossano, Lequio Tanaro e Salmore.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5275)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Trieste colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Trieste colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio nei comuni censuari di Banne, Barcola, Basovizza, Cologna, Contovello, Greta, Gropada, Guardiello, Longera, Opicina, Padriciano, Prosecco, Roiano, Rozzol, Santa Croce, Santa Maria Maddalena Superiore, Trebiciano (facenti parte del comune amministrativo di Trieste), Bagnoli, Caresana, Draga Sant'Elia, Grozzano, Prebenico, Sant'Antonio, San Dorligo, San Giuseppe (facenti parte del comune amministrativo di San Dorligo della Valle), Monti di Muggia, Muggia, Plavia, Valle San Bortolo (facenti parte del comune amministrativo di Muggia), Gabrovizza, Sales, Sgonico, Sesana (facenti parte del comune amministrativo di Sgonico), Aurisina, Duino, Malghina, Medeazza, Silvia, San Pelagio (facenti parte del comune amministrativo di Duino Aurisina), Rupingrande, Vogliano (facenti parte del comune amministrativo di Monrupino).

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5264)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Messina colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 ottobre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Messina colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Alì Terme, Alì Superiore, Antillo, Casalvecchio Siculo (sezioni Casalvecchio Siculo e San Filippo), Fiumedinisi, Forza D'Agrò e Sant'Alessio Siculo, Furci Siculo (sezione Furci Siculo), Itala, Limina, Mandanici, Nizza Sicilia, Pagliara (Sezioni Pagliara e Locadi), Roccalumera, Santa Teresa di Riva (sezioni Santa Teresa di Riva e Mancusa Rina), Savoca, Scaletta Zanclea (sezioni Scaletta Zanclea e Guido Mandri), Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Falcone, Furnari, Mazzarà Sant'Andrea, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e Fondachelli Fantina, Tripi, Capo d'Orlando, Caprileone, Galati Mamertino, Longi, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Leni, Lipari (Sezioni Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano), Malfa, Santa Marina Salina, Saponara - Villafranca, Villafranca Tirrena, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina (Sezione Roccavaldina), Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Torregrotta, Venetico, Capizzi, Castel di Lucio, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano Camastra, Floresta, Naso, Tortorici, Brolo, Ficarra, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Patti, Piraino, Raccuia, Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Alcara Li Fusi, Caronia, Cesarò, Militello, San Fratello, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata Militello, San Teodoro, Francavilla Sicilia, Gaggi, Giardini Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria e Taormina.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5261)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Potenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Potenza colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Marsiconuovo, Sasso Castalda e Tito.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5260)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Reggio Calabria colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agnana, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova Marina, Bova Superiore, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Candidoni, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Cataforio, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianova, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Gerace, Giffone, Gioia Tauro, Gioisa Ionica, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Melito Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Pazzano, Pellaro, Placanica, Platì, Polistena, Portigliola, Reggio Calabria (sezioni Gallina, Gallico, Podargoni, Rosalì, Salice Calabro e Villa San Giuseppe), Riace, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Rosarno, Samo, Scido, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, Sant'Ilario dello Ionio, San Lorenzo, San Luca, San Procopio, San Roberto, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranuova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni (sezione Fiumara).

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5263)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Macerata colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Macerata colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Belforte del Chienti, Camporotondo, Cessapalombo, Gualdo, San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5271)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Matera colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1963 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Matera colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Oliveto Lucano e Stigliano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5272)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Verona colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 16 dicembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Verona colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio nei comuni di Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Garda, Monteforte d'Alpone, Rivòli Veronese.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5262)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Palermo colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1963, integrativo dei decreti interministeriali in data 5 giugno 1962 e 18 febbraio 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Palermo, colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Trappeto e Balestrate.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5276)

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Palermo colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Balestrate, Trappeto, Camporeale, Lascari, Montereale, Partinico, Sancipirello, San Giuseppe Iato.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5277)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1963, integrativo del decreto interministeriale in data 11 maggio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Grammichele, Licodia Eubea, Mascali, Militello, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, Scordia, Vizzini.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5267)

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bronte, Caltagirone, Castel di Judica, Licodia Eubea, Maletto, Militello, Mineo, Milo, Mirabella Imbaccari, Ramacca, Randazzo, San Cono, San Michele di Ganzeria, Vizzini e Raddusa.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5268)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Bari colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquiviva delle Fonti, Adelfia (sezioni Canneto e Montrone), Alberobello, Altamura, Andria, Bari (sezioni Bari e Loseto), Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa di Puglia, Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, San Michele di Bari (sezione San Michele, Casamassima e Turi), San Nicandro di Bari, Terlizzi, Toritto, Trani, Turi e Valenzano.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5269)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di La Spezia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di La Spezia colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bonassola, Pignone, Sarzana e Deiva Marina.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5273)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catanzaro colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Acquaro, Albi, Amaroni, Amato, Andali, Arena, Argusto, Badolato, Belcastro, Belvedere Spinello, Borgia, Botricello, Briatico, Brognaturo, Caccuri e Cerenzia, Capistrano, Caraffa, Cardinale, Carfizzi, Carlopoli, Casabona, Castelsilano, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Cessaniti, Chiaravalle Centrale, Cicala, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Cortale, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Cutro, Dasà, Davoli, Decollatura, Dinami, Drapia, Fabrizia, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Fossato Serralta, Francavilla Angitola, Francida, Gagliato, Gasperina, Gerocarne, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Iacurso, Ionadi, Ioppolo, Isca sullo Ionio, Isola Capo Rizzuto, Limbadi, Magisano, Maida, Maierato, Marcedusa, Marcellinara, Martirano Lombardo, Melissa, Mesoraca, Migliarina, Mileto, Mongiana, Montauro, Montepaone, Monterosso Calabro, Motta Santa Lucia, Nardo di Pace, Nicastro, Nicotera, Nocera Terinese, Olivadi, Palermiti, Pallagorio, Parghelia, Pentone, Petilia, Policastro, Petrizzi, Petronà, Pianopoli, Pizzo, Pizzoni, Platania, Polia, Ricadi, Roccabernarda, Rocca di Neto, Rombiolo, Sambiase, San Calogero, San Costantino Calabro, San Floro, San Gregorio d'Ippona, San Mango d'Aquino, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, San Nicola da Crissa, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Sostene, Santa Caterina I., Sant'Andrea Ap., Santa Severina, Santa Eufemia Lamezia, Sant'Onofrio, San Vito sullo Ionio, Satriano, Savelli, Scandale, Sellia Marina, Sellia, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simbario, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Sorianello, Soriano Calabro, Soverato, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Spadola, Spilinga, Squillace, Staletti, Stefanaconi, Strongoli, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggero, Tropea, Umbriatico, Vallefiorita, Vallelonga, Vazzano, Verzino, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zagarise, Zambrone, Zungri.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5274)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Siracusa colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 8 novembre 1963, integrativo dei decreti interministeriali in data 22 maggio 1962 e 17 ottobre 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Siracusa colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino e Sortino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5255)

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Siracusa colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Avola, Augusta, Buccheri, Buscemi, Canicattini, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino e Sortino.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5278)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Asti colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 1° luglio 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Asti colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cantarana, Casorzo, Ferrere, Grazzano Badoglio, Villafranca d'Asti.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(5265)

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1963, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Asti colpite nell'anno 1963 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Aramengo, Asti (sezioni Serravalle e Sessante), Azzano, Calosso, Camerano Casasco, Castelnuovo Calcea, Chiusano, Cinaglio, Cisterna, Cocconato, Cortazzone, Cossombrato, Moasca, Montafia, Montiglio, Moransengo, Nizza Monferrato, Robella, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Settime, Tonengo, Vaglio Serra, Villafranca.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1963.

(5266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 3 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,90	624,92	624,92	624,89	624,92	624,88	624,89	624,92
$ Can.	577,95	577,75	578 —	577,775	577 —	577,88	577,80	577,90	577,87	577,85
Fr. Sv.	144,70	144,73	144,78	144,7575	144,75	144,76	144,75	144,75	144,76	144,80
Kr. D.	90,43	90,44	90,45	90,455	90,40	90,44	90,455	90,42	90,44	90,45
Kr. N.	87,37	87,35	87,35	87,355	87,35	87,35	87,35	87,38	87,35	87,35
Kr. Sv.	121,44	121,30	121,30	121,32	121,25	121,30	121,325	121,40	121,30	121,30
Fol.	172,47	172,68	172,73	172,715	172,50	172,61	172,71	172,55	172,60	172,70
Fr. B.	12,53	12,531	12,5325	12,5345	12,52	12,52	12,53	12,54	12,52	12,53
Franco francese	127,53	127,53	127,51	127,535	127,53	127,53	127,535	127,53	127,53	127,53
Lst	1745,10	1744,25	1744,10	1744,375	1744 —	1744,78	1744,25	1744,90	1744,87	1744,30
Dm. occ.	157,22	157,20	157,22	157,24	157,20	157,26	157,20	157,22	157,21	157,22
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,2025	24,15	24,19	24,205	24,19	24,19	24,195
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,90	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 3 luglio 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	93,625
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,575
Id 5 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,50
Id 5 % (Città di Trieste)	85,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,825

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,92
1 Dollaro canadese	577,787
1 Franco svizzero	144,754
1 Corona danese	90,455
1 Corona norvegese	87,352
1 Corona svedese	121,322
1 Fiorino olandese	172,712
1 Franco belga	12,532
1 Franco francese	127,535
1 Lira sterlina	1744,312
1 Marco germanico	157,22
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1964, registro n. 15, foglio n. 88, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'applicato aggiunto, dei ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Colaluca Aulide nata Cordara Antonia avverso il provvedimento n. 420398 del 23 gennaio 1962 con il quale il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ha respinto la di lei istanza intesa ad ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del tesoro ai sensi della legge 8 novembre 1961, n. 1247.

(5322)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 aprile 1964 « Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali e tariffe per i servizi telefonici ausiliari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964, alla pagina 1748, nell'articolo 1 - 1ª categoria - lettera *c*) in luogo di « enti e società commerciali con patrimonio e con capitale . . . » leggasi « enti e società commerciali con patrimonio o con capitale . . . »; nella medesima pagina 1748 - articolo 1 - 2ª categoria - lettera *f*) in luogo di « assicurazioni » leggasi « associazioni »; nella pagina 1749 - articolo 1 - 5ª categoria - lettera *f*) in luogo di « giornali politici e sportivi, quotidiani ed agenzie di notizie: . . . » leggasi: « giornali politici e sportivi quotidiani ed agenzie di notizie; . . . »

(5228)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Palmadula (Sassari) al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Palmadula (Sassari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Palmadula (Sassari) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

Il Governatore: CARLI

(5311)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1964;

Letta la nota 12 maggio 1964, n. 85, del presidente della Corte di appello di Venezia, con la quale chiede che, in sostituzione del dott. Dell'Aira Giulio, che ha chiesto di essere collocato a riposo dal 3 giugno 1964, sia nominato presidente supplente della Commissione il dott. Terracina Egidio, consigliere di quella Corte;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Terracina Egidio, consigliere della Corte di appello di Venezia, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la stessa Corte di appello, in sostituzione del dott. Dell'Aira Giulio.

Roma, addì 10 giugno 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1964
Registro n. 39 Grazia e giustizia, foglio n. 93. — GALLUCCI

(5225)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentotto posti di vice-aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione medesima.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, trentotto dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, devono essere conferiti mediante concorso riservato ad alcune categorie di impiegati in servizio presso la stessa Amministrazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentotto posti di vice-aiutante in prova nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato alle seguenti categorie di personale:

1) impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno tre anni presso la stessa Amministrazione e che, alla data del presente bando, siano in possesso della licenza di scuola media;

2) impiegati della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno tre anni presso la stessa Amministrazione e che, alla data del presente bando, siano in possesso della licenza di scuola media o di un titolo di studio equipollente;

3) impiegati che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivio di Stato e che, alla data del presente bando, siano in possesso della licenza di scuola media e, per gli appartenenti alla carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi di Stato, della licenza di scuola media o di un titolo di studio equipollente.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio come specificato nel precedente articolo;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effeti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati già appartenenti all'Amministrazione degli archivi di Stato nella domanda potranno limitarsi a dichiarare quanto richiesto nei precedenti punti *a*), *b*), *f*), *h*), *i*), *l*), *m*).

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame che consterà di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica, si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Nozioni di Storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni.
2) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Cenni di geografia fisica, economica e politica d'Italia.
3) Nozioni sull'ordinamento degli archivi di Stato italiani.

Prova pratica di dattilografia:

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponde almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera potale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel succesivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato o di enti pubblici: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e di quello ottenuto nella prova orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno, Direzione generale egli archivi di Stato, nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera b) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, alla visita collegiale di controllo, come previsto nelle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 15, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati vice aiutanti in prova nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 19.

Il funzionario dirigente la sezione 2ª della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1964
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 281

(4718)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1963, registro n. 77 Esercito, foglio n. 212, con il quale è stato bandito, tra l'altro, un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1963, è costituita come appresso:

generale di divisione in s.p.e. Calogero Giovanni Battista, presidente;
colonnello art. in s.p.e. Armenante Euclide, membro;
ten. col. genio in s.p.e. Alloni Raimondo, membro;
ten. col. ftr. in s.p.e. Gasparoli Augusto, membro;
ten. col. ftr. in s.p.e. Rizzitano Giovanni, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il direttore di sezione della Amministrazione centrale della difesa-Esercito Remora dottor Francesco.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1964
Registro n. 53 *Difesa-Esercito, foglio n.* 150

(5320)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi riservato ai sottufficiali in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1963, registro n. 77 Esercito, foglio n. 212, con il quale è stato bandito, tra l'altro, un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1963, è costituita come appresso:

generale di divisione in s.p.e. Chillemi Michele, presidente;
colonnello ftr. in s.p.e. Mazzaccara di Celenza Angelo, membro;
ten. col. art. in s.p.e. Crescio Luigi, membro;
ten. col. ftr. in s.p.e. Zanchi Aldo, membro;
ten. col. genio in s.p.e. Monteferrante Giuseppe, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il direttore di sezione della Amministrazione centrale della difesa-Esercito Vitellio dottor Tito.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1964
Registro n. 53 *Difesa-Esercito, foglio n.* 149

(5321)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.